

Intelligenza Artificiale

Tutela e innovazione nel diritto UE

Il 13 marzo 2024 il Parlamento Europeo ha approvato il c.d. AI Act, il Regolamento europeo in materia di intelligenza artificiale, introducendo il primo quadro normativo di riferimento.

Il Regolamento, una volta sottoposto alla verifica finale, sarà adottato definitivamente entro la fine della legislatura in corso previa approvazione formale del Consiglio.

Ripercorriamone i punti salienti →

La normativa si rivolge agli **sviluppatori di sistemi di AI ad alto rischio** e agli **utenti che utilizzano i sistemi di AI a livello professionale**.

Il Regolamento entrerà in vigore venti giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea e troverà **applicazione 24 mesi dopo l'entrata in vigore**.

Sono previsti **termini gradual**i di **applicazione** per alcune attività specifiche:

- 6 mesi per i **sistemi di vietati**;
- 9 mesi per le disposizioni relative alle **best practices**;
- 12 mesi per le norme sui **sistemi di AI per finalità generali**, compresa la **governance**;
- 36 mesi per i **sistemi ad alto rischio**.

Obiettivi del Regolamento

- ➔ Promozione dello sviluppo, dell'uso e dell'azione dell'AI nel mercato interno
- ➔ Protezione degli interessi pubblici, quali la salute la sicurezza e dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta UE, compresi la democrazia e lo Stato di diritto
- ➔ Tutela della sostenibilità ambientale
- ➔ Assicurazione all'Europa di un ruolo guida nel settore e certezza del diritto

Principali definizioni del Regolamento

INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili e che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dall'input che riceve come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali

RISCHIO

Combinazione della probabilità del verificarsi di un danno e la gravità del danno stesso

FORNITORE

Persona fisica o giuridica che sviluppa un sistema di AI o un modello di AI per finalità generali o che fa sviluppare un sistema di AI o un modello di AI per finalità generali e immette tale sistema o modello sul mercato o mette in servizio il sistema di AI con il proprio nome o marchio, a titolo oneroso o gratuito

DEPLOYER

Persona fisica o giuridica che utilizza un sistema di AI sotto la propria autorità, tranne nel caso in cui il sistema di AI sia utilizzato nel corso di un'attività non professionale

RAPPRESENTANTE
AUTORIZZATO

Persona fisica o giuridica ubicata o stabilita nell'Unione che esegue per conto di un fornitore gli obblighi e le procedure stabilite nel Regolamento

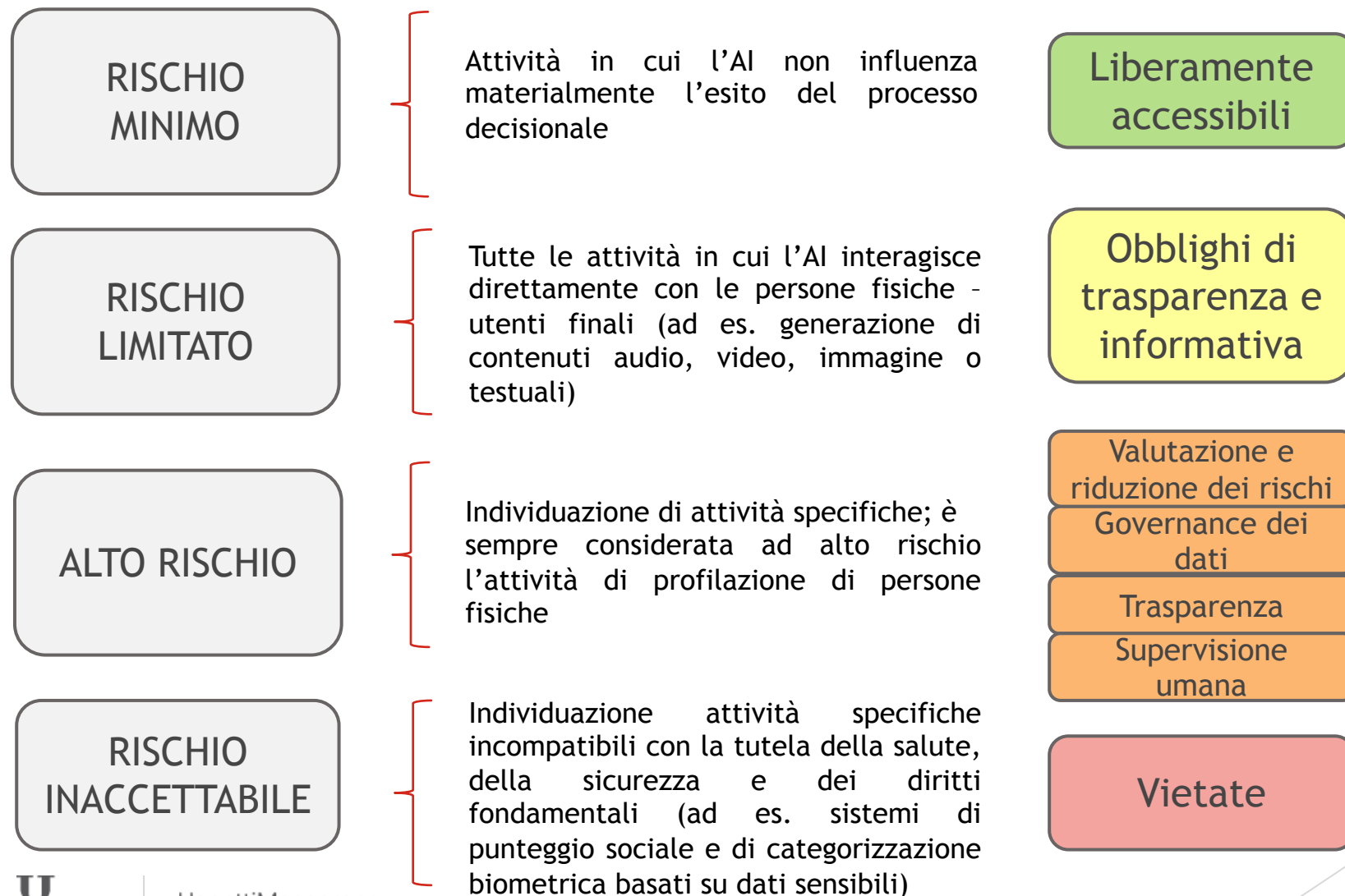
IMPORTATORE

Persona fisica o giuridica ubicata o stabilita nell'Unione che immette sul mercato un sistema di AI di altra persona fisica o giuridica stabilita in un paese terzo

DISTRIBUTORE

Persona fisica o giuridica nella catena di approvvigionamento, diversa da fornitore e importatore, che mette a disposizione un sistema AI sul mercato dell'Unione

Risk-based approach e categorie di AI



Nuovi ambiti di competenza per le professioni legali

Il supporto tecnico è importante nella fase di verifica e adeguamento alla normativa comunitaria, nonché nella gestione delle controversie tra gli operatori.

INNOVAZIONE

I professionisti e le imprese sono chiamati a **implementare il ricorso ai sistemi di AI**. A tal fine sono previste **misure a sostegno dell'innovazione**, con particolare attenzione alle **piccole e medie imprese**, comprese le start-up.

TUTELA

Il Regolamento riconosce il diritto alla **spiegazione dei singoli processi decisionali utilizzati** e la possibilità di presentare un **reclamo a una autorità di vigilanza del mercato** per segnalare le violazioni del Regolamento.

Per informazioni e
approfondimenti



UggettiMaccarone
Via Sant'Orsola, 10/e - 24122 Bergamo
tel. 035.246545 - fax 035.246583

www.uggettimaccarone.it